



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2004/C/00006 - 2003/01133
Data Adozione:	09/02/2004
Oggetto:	Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (Cimp).
Ufficio:	Direzione Entrate
Relatore:	Giuseppe Matulli
Esecutività:	09/02/2004
Data pubblicazione:	19/02/2004

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Vista la Deliberazione 20/38 del 27.3.2001 con la quale è stato approvato, tra l'altro, la regolamentazione del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (Cimp), ai sensi del D.Lgs. 446/97;

Viste le Deliberazioni n. 83/8 del 25.2.2002, n. 178/34 del 24.3.2003 e n. 226/36 del 31.3.2003 con le quali sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al regolamento suddetto;

Ritenuto opportuno provvedere a modificare ed integrare ulteriormente la regolamentazione del canone Cimp come di seguito indicato:

- al fine di incentivare la quantità di pubblicità posta su veicoli adibiti a servizio taxi-bus navetta si ravvisa la necessità di stabilire una tariffa anche per singole campagne di pubblicità temporanea, mediante inserimento all'art. 36 punto 7 lettera c) **veicolo adibito a servizio taxi-bus navetta**, dopo il primo periodo, del seguente:
"Per la tipologia di cui alla lettera c) è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. In tal caso si applica una tariffa pari ai 3/10 di quella annua";
- all'art. 40, comma 3, si valuta opportuno precisare le modalità di individuazione della proprietà pubblica o privata ai fini della riduzione di cui trattasi, nei casi di pubblicità temporanee poste sulle recinzioni di cantiere, mediante aggiunta, in fine di comma, delle seguenti parole: "per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione";
Valutato altresì di prevedere una nuova percentuale di riduzione per particolari collocazioni pubblicitarie non accessibili in via continuativa, prima dell'ultimo comma dello stesso art. 40 è aggiunto il seguente: "La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione, effettuata nell'ambito di apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa dichiarazione si riferisce ad una durata di 365 giorni";
- all'art. 46 nell'intento di chiarire le modalità di applicazione temporale delle penalità, dopo il primo comma si considera di aggiungere il seguente:
"Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato";

- all'art. 47 si reputa necessario trasformare la parola "sanzione" in "penalità", data la sua natura para-contrattuale e per coerenza con il testo del precedente articolo 46. Pertanto nel titolo dell'indice e dell'articolo all'interno del regolamento, nonché ai commi primo e ultimo del testo del medesimo articolo 47 le parole "sanzione" e "sanzioni" sono sostituite dalla parola "penalità";
- all'art. 48 per meglio definire l'atto impositivo, con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative, si valuta necessario aggiungere alle parole "diffida ad adempiere" le parole "/ingiunzione di pagamento" nel titolo dell'indice e dell'articolo all'interno del regolamento. Inoltre al primo comma del testo del medesimo articolo 48, dopo le parole "Identica procedura" si aggiungono le parole ", con emissione di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento,";
- all'Allegato 2 è considerato necessario aggiungere nomi di strade o di altre aree di circolazione che hanno subito in tutto o in parte una ridenominazione, al fine di collocarle nella stessa categoria della denominazione precedente.

Categoria ulteriore – aggiungere all'elenco:

Piazza del Grano
Volta Guicciardini

Categoria superiore – aggiungere all'elenco:

Volta dei Barbadori
Volta dei Girolami
Largo Martiri delle Foibe
Viale Vasco Pratolini

Dato atto che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzione d'entrata;

Ravvisata la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, l'immediata esecutività del presente provvedimento, data l'urgenza di provvedere;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, in ordine al Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1) all'art. 36 punto 7 lettera **c) veicolo adibito a servizio taxi-bus navetta**, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per la tipologia di cui alla lettera c) è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. In tal caso si applica una tariffa pari ai 3/10 di quella annua";
- 2) all'art. 40, in fine del comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: "per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione";
Prima dell'ultimo comma dello stesso art. 40 è aggiunto il seguente: "La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione, effettuata nell'ambito di apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa dichiarazione si riferisce ad una durata di 365 giorni";
- 3) all'art. 46, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato";
- 4) all'art. 47 nel titolo sia dell'indice che del corpo del regolamento, così come nel testo dell'articolo le parole "sanzione" e "sanzioni" sono sostituite dalla parola "penalità";
- 5) all'art. 48 nel titolo sia dell'indice che del corpo del regolamento le parole "diffida ad adempiere" diventano "diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento". Inoltre al primo comma dopo le parole "Identica procedura" sono aggiunte le parole ", con emissione di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento,";

6) all'Allegato 2 sono aggiunte le seguenti denominazioni stradali nelle rispettive categorie:

Categoria ulteriore – aggiungere all'elenco:

Piazza del Grano
Volta Guicciardini

Categoria superiore – aggiungere all'elenco:

Volta dei Barbadori
Volta dei Girolami
Largo Martiri delle Foibe
Viale Vasco Pratolini